



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE

n. R.G. procedimento unitario 68-1/2024

Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Napolitano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 68-1/24 promosso da **SEPE GABRIELE**, nato a Pomigliano d'Arco il 31.5.1961 (SPEGRL61E31G812Q), e da **VESPRO SANDRA**, nata a Pomigliano d'Arco (NA) il 21.7.1977 (C.F. VSPSDR77L61G812I), entrambi residenti in Pomigliano d'Arco in via Alfa Romeo n. 82, tramite l'OCC incaricato, dott. Pietro di Monda; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. Con ricorso depositato in data 15.04.2024 SEPE GABRIELE e VESPRO SANDRA hanno chiesto all'intestato Tribunale l'omologa di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII che, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 42.306,8, garantisce la messa a disposizione dei debitori di nn. 60 rate mensili di € 498,16, il cui versamento è garantito dal reddito mensile da lavoro dipendente di entrambi gli istanti, onde garantire il soddisfacimento del 50% dei creditori chirografari nonché il pagamento integrale dell'unico creditore prededucibile. Con decreto depositato in data 20.06.2024 il giudice designato, dott.ssa Federica Peluso, ha dichiarato ammissibile la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposti, ha disposto su richiesta dei debitori e ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione (se non previamente autorizzati) sino alla data di conclusione del procedimento, ordinando che *“la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che: a) ai sensi*



dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria; b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione. che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola a cura della cancelleria;" e disponendo che "l'O.C.C., decorsi i 10 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 70, comma 3, C.C.I.I., riferisca al giudice, sentito il debitore (ovvero modifichi il piano)".

All'esito della trasmissione di osservazioni da parte di Banca di Sconto spa e della precisazione del credito da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, l'occ, tenuto altresì conto della riduzione della posta creditoria del creditore cessionario del quinto Banca di Sconto dovuta alla circostanza che, nelle more della procedura, non è stata sospesa la cessione del quinto operata sullo stipendio del debitore, ha operato una modifica alla proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore degli istanti, prevedendo il complessivo versamento di € 27.256,50 mediante la corresponsione di nn. 52 rate mensili di € 481,18, onde consentire il soddisfacimento: 1) del 100% delle spese in prededuzione; 2) del 100% del creditore privilegiato; 3) del 50 % dei creditori chirografari.

Disposta la comunicazione di tale integrazione alla proposta di ristrutturazione a tutti i creditori ed in mancanza di trasmissione di ulteriori osservazioni da parte dei creditori, il giudice, all'esito di udienza di comparizione parti, ha riservato la decisione in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti per l'omologa.

2. Il piano proposto da SEPE GABRIELE e VESPRO SANDRA può essere omologato.

Va innanzitutto rilevato come la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 69 e ss. CCII.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti come gli istanti:

- siano qualificabili alla stregua di consumatori ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e del CCII nei termini evidenziati nel decreto di apertura depositato in data 20/06/2024;
- si trovano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile, risultando le entrate degli stessi (costituite dalla retribuzione percepita dai coniugi, pari ad € 1.200,00 per il Sepe, operatore nella sicurezza – vigilanza, ed € 600,00 per la Sig.ra Vespro, impiegata presso una cooperativa sociale) non sufficienti a poter adempiere ai debiti da questi contratti, dal momento che in capo agli stessi è stata accertata un'esposizione debitoria pari ad € 42.306,8 (comprensivo del pagamento del compenso dell'O.C.C. per la presente procedura);



- non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non sono soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali di cui alla lett. e dell'art. 2, comma 1, lett. c) del CCII;
- non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti previsti dal CCII;
- hanno fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale di cui all'art. 67 co.2 CCII.

Quanto, poi, al requisito dell'assenza della colpa grave, malafede e frode va evidenziato come la nuova disciplina dettata dall'art. 69 del CCII ha confermato che uno dei presupposti di ammissione alla procedura è il non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, sulla scia di quanto aveva già disposto il d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, di modifica della legge 3/2012.

Come sottolineato dalla giurisprudenza di merito con riferimento alla nozione di "colpa grave" nella legge 3/2012, il controllo del giudice resta ancorato all'assenza di colpa e di atti in frode, ma si arricchisce, nell'ottica del *favor debitoris*, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede.

Richiamando quanto posto in rilievo da attenta giurisprudenza di merito formatasi in vigenza della legge 3/2012 *“ciò vuol significare che il prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapacienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media. Tale condizione subiettiva (colpa grave), ostativa alla concessione del beneficio di parziale esdebitazione - che il piano del consumatore offre indipendentemente dal consenso dei creditori - ricorre in almeno due ipotesi: a) quando, a passività invariate, il consumatore si sia privato di risorse patrimoniali gratuitamente o a prezzo incongruo a beneficio di terzi ovvero al fine di soddisfare, tanto più se con mezzi anomali, crediti preferenziali, sottraendo dunque incautamente beni su cui la massa dei creditori anteriori aveva fatto affidamento; in tal caso dovendo l'indagine giudiziale incentrarsi essenzialmente sul coefficiente soggettivo di artificiosa preordinazione da parte del debitore (cfr. Trib. Benevento 23 aprile 2019, in --omissis--), eventualmente desumibile dall'entità della risorsa sottratta, essa resterà del tutto autonoma rispetto a quella sulla revocabilità ordinaria dell'atto, sia sotto il profilo dei limiti temporali quinquennali che della compartecipazione del terzo; b) quando il consumatore, assumendo nuove obbligazioni, senza minimamente considerare l'insostenibilità dell'accresciuta esposizione né ponderare le esigenze poste alla base del ricorso al credito, abbia incautamente reso la garanzia patrimoniale generica insufficiente rispetto alle passività complessivamente assunte”* (Tribunale Avellino sez. I, 03/03/2021).



Il disposto di cui all'art. 69 comma 1 CCII, recependo quanto già previsto all'art. 7 comma 2 lettera d- ter l. 3/2012, ha, dunque, confermato la necessità della verifica, da parte del giudice, che il consumatore, all'atto dell'assunzione di obbligazioni, abbia effettuato una valutazione di proporzionalità tra l'entità del debito di cui si fa carico e la capienza del proprio patrimonio, non venendo in rilievo, in particolare, il fatto che trattasi di soggetto spesso privo di conoscenze specifiche relative al settore negoziale di riferimento.

La gravità della colpa si desume oltre che (sotto il profilo quantitativo dell'imprudenza) dalla reiterata violazione della regola cautelare, anche (sotto il profilo qualitativo dell'imprudenza) dall'entità complessiva delle obbligazioni contratte.

Il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in ragione della peculiare sequenza del procedimento di omologazione, impone al Tribunale un'attenta indagine sulla colpa grave del consumatore nell'assunzione dei debiti c.d. volontari, di modo che l'accertamento giudiziale - compiuto alla luce del ricorso, della documentazione agli atti e della relazione dell'O.C.C. - della sua sussistenza per avere il consumatore contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere, rende l'istante immeritevole di accesso alla procedura e deve condurre il giudice a negare l'omologazione del piano proposto.

L'assenza di colpa grave può ravvisarsi quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto - in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione - di poterla adempiere.

Sulla scorta di tali principi, può ritenersi senz'altro incolpevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati.

Può, dunque, essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore il consumatore che prova di avere contratto tutte le obbligazioni con colpa lieve e non con colpa grave, mentre non può accedere alla procedura chi abbia determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito consapevolmente non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Occorre, altresì, precisare che il riferimento al parametro della colpa grave non comporta alcuna inversione degli oneri probatori, che rimangono a carico del soggetto che ha chiesto di accedere alla procedura, assumendo dunque l'assenza di una siffatta condotta i connotati di elemento costitutivo negativo della fattispecie e dovendo, pertanto, essere provati dal richiedente.

Nella fattispecie in esame, gli istanti hanno debitamente assolto all'onere di allegazione e prova posto a loro carico.



Come si evince dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione ad essa allegata, i ricorrenti non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal gestore nella propria relazione, nel licenziamento della Vespro, nella difficoltà nel rinvenire successivamente una occupazione stabile, nonché nelle problematiche di salute in cui è incorsa la coppia.

Richiamando, sul punto, quanto evidenziato dall'occ, *“Le cause del sovraindebitamento dei coniugi sono da ricercarsi , nelle vicissitudini in cui si sono imbattuti , e nelle difficoltà crescenti a sostenere spese necessarie , non certamente voluttuarie, dagli anni 2017 -2018 in poi. Difficoltà che sono nate dalla impossibilità per la coppia (lui separato dopo aver affrontato una causa lunga con la ex moglie , matrimonio con scioglimento della sacra rota) di aver dei figli e quindi il ricorso alla fecondazione assistita. Affrontano quindi un percorso lungo , fatto di sofferenze e ingenti costi , proprio la crisi che scaturisce dai vaghi risultati per risolvere la sterilità di coppia , porta la sig. Vespro ad assentarsi spesso dal lavoro , a tal punto da essere licenziata, e , a questo punto le esigue entrate di un solo coniuge non bastano a sostenere i costi delle visite e delle spese ordinarie , affitto, utenze , assicurazione auto e spingono i coniugi a chiedere finanziamenti di terzi , prima nel 2017 , con SPA ,un prestito di €. 16117,00 con rata mensile di €.273,00, rimborsabile in 10 anni e poi con SPA nel 2020 di €. 39.064,80 con 120 rate mensili di €.326,00 , corredato di carta di credito con importo da restituire di €. 5.047,95. I soldi dei due finanziamenti sono serviti a coprire e pagare parte dei debiti contratti, per pagare vari traslochi intervenuti con acquisti di mobili ed arredo, e notevoli spese per cure mediche .Nel 2019 il mese di luglio per estinzione di un primo finanziamento convengono pagati €.6579,00 , in piu' come si evince dagli estratti conto allegati della banca , ci sono continui esborsi per ripianare debiti e comprare arredo ed altro. Ma un altro problema sorge nel 2020 , la sig. Vespro chiede aiuto alla madre Sig..... cointestando il conto in Banca ““ di Pomigliano D'Arco facendo confluire il RID acceso per il pagamento della rata a SPA , essendo la madre titolare di una pensione di circa 1200,00€ mensili , in tal modo da mettersi al riparo da eventuali scoperti o da procedure esecutive in caso di mancato pagamento. Purtroppo la madre , per un triste e fatale destino il 09/12/2020 muore. Il decesso del caro genitore , fa ripiombare nella crisi piu' acuta i coniugi Sepe –Vespro , che si trovano a fronteggiare una serie di debiti , per questo il ricorso ad indebitarsi ulteriormente con In seguito la sig.ra Vespro Sandra, anche in situazioni difficili ha sempre cercato lavoro , facendo e accettando quelli che gli capitavano , spesso in aiuto alle donne sole , ma la situazione economica e' rimasta sempre debole , alcuni finanziamenti o carte di debito/credito richieste , sono sempre servite per coprire altri debiti. Il Dott. , specialista in medicina interna , nonché Primario di cardiologia e responsabile del pronto soccorso*



dell' Ospedale di che ha avuto in cura per quasi due anni la sig. Vespro Sandra, ebbe a certificare : "La paziente e' affetta da insonnia, tremori, non intenzionali, periodici attacchi di panico ed improvvisi aumenti della pressione arteriosa che dura anche molte ore , il consiglio di sottoporsi a trattamento psichiatrico si e' sempre scontrato con l'asserita impossibilita di sottoporsi ad ulteriori sacrifici economici" Il coniuge Sepe Gabriele con diagnosi dell' o affetto da "Tumore Maligno del Sigma ", cosa che potrebbe in breve pregiudicargli di recarsi al lavoro regolarmente , con tutte le conseguenze immaginabili del caso" (cfr. relazione particolareggiata OCC).

Nel caso di specie, dunque, può concludersi che gli istanti si siano trovati in uno stato di sovraindebitamento non gravemente colpevole se si tiene conto delle circostanze emerse nel corso della procedura e della causa principale del sovraindebitamento come dagli stessi indicata e riscontrata in atti.

Quanto, poi, alla fattibilità del piano, essa viene garantita: 1) dalla previsione di una durata temporalmente accettabile (4 anni e 4 mesi); 2) da una congrua soglia di soddisfacimento dei creditori, che rappresenta un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, in quanto il rapporto rata/reddito indicato appare coerente con la suesposta necessità di equilibrio delle diverse esigenze, anche considerando il fatto che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione del diritto ad un tenore di vita accettabile; 3) dalla garanzia offerta ai creditori dal reddito di lavoro dipendente percepito da entrambi i ricorrenti.

Quanto, poi, alle contestazioni sollevate dall'unico creditore opponente,s.p.a., va evidenziato come le stesse, pur non ritualmente riproposte avverso la proposta di ristrutturazione dei debiti così come modificata e integrata dai debitori all'esito delle osservazioni, risultano infondate e non accoglibili.

Per quanto concerne i rilievi afferenti all'insussistenza dello stato di sovraindebitamento ed alle condizioni ostative di cui all'art. 69 comma 1 CCII, per avere gli istanti Sepe e Vespro determinato l'attuale situazione debitoria con colpa grave, malafede e frode, va richiamato quanto già sopra posto in rilievo in ordine al compiuto assolvimento, da parte dei ricorrenti, dell'onere probatorio sugli stessi incombenti in ordine alle cause che hanno determinato lo squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio disponibile per farvi fronte ed in ordine all'assenza di colpa grave, mala fede o frode nella determinazione dell'attuale stato di sovraindebitamento.

Quanto, poi, al profilo attinente alla mancata inclusione nella proposta di ristrutturazione dei debiti del trattamento di fine rapporto che gli istanti matureranno nel corso della procedura, va evidenziato come benché il TFR costituisca, a tutti gli effetti, un credito del prestatore di lavoro, esso è inesigibile



in costanza di rapporto (cfr. in tal senso Cass. 2018/19708) fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro (cfr. in tal senso Cass. 2020/5376). Ciò implica che, nella sola ipotesi in cui il TFR sia stato acquisito dal lavoratore prima della presentazione della proposta di piano del consumatore, esso potrà essere incluso nell'ambito delle poste attive destinate al soddisfacimento dei creditori; in caso contrario, l'importo delle somme maturate dal lavoratore a titolo di TFR non potrà essere considerato parte del patrimonio disponibile dello stesso, in quanto quel credito, pur essendo certo e liquido nel relativo ammontare, è, allo stato, inesigibile; esso non potrà, cioè, essere utilizzato ai fini della ristrutturazione dei debiti maturati dal lavoratore (cfr. in tal senso, Tribunale Napoli Nord, 13 Marzo 2023).

La mancata acquisizione della disponibilità del TFR da parte dei ricorrenti prima della presentazione della proposta determina, quale logico precipitato, che esso non possa essere considerato parte del patrimonio di cui gli stessi possono disporre nell'ambito nel proprio progetto di ristrutturazione dei debiti, rendendo pertanto non pertinente anche tale profilo di contestazione.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si ritengono sussistenti tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere alla omologa della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 CCII.

P.Q.M.

- **omologa** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da S e V.....;
- **dispone** che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- **dispone** che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano, sottoponendole al giudice, ove necessario;
- **onera** l'OCC di riferire ogni sei mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione;
- **dispone** che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili



all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;

- **dispone** che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura dell'OCC;
- **nulla dispone** sulle spese del procedimento;
- **dichiara** chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti e all'OCC.

Nola, 11.04.2025

Il Giudice

dott.ssa Rosa Napolitano

